

R.G. n. 3-1/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI IVREA**  
***Sezione Procedure Concorsuali***

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott.ssa Stefania Frojo	Presidente
Dott.ssa Meri Papalia	giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti	giudice rel.

nel procedimento unitario R.G. n. 3-1/2025, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)

- letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di ALLENA DAVIDE, nato a Torino il 5 gennaio 1971, C.F. LLNDVD71A05L219R, residente in Volpiano, alla via A. Vivaldi n. 24, rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Spangaro del foro di Udine;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, co. 2, CCII, stante la residenza del ricorrente in un Comune situato nel circondario del Tribunale di Ivrea;
- rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal CCII ed è legittimato, pertanto, a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;



- rilevato che al ricorso è allegata la relazione sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del medesimo, redatta dal gestore della crisi avv. Raffaella Aimone, su incarico dell'OCC Modello Canavese;
- rilevato che dalla relazione si evincono debiti complessivi per € 69.196,78 interamente nei confronti di enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (imposte, tasse, contributi, sanzioni, ecc.), tutti iscritti a ruolo, destinati ad incrementarsi per effetto di interessi, ai quali vanno aggiunti gli oneri della presente procedura, a fronte di un reddito medio annuo dell'istante (media degli ultimi 6 anni fiscali) di € 10.857,00;
- rilevata l'assenza nel patrimonio di beni immobili;
- rilevata la presenza di beni mobili registrati, seppur di modesto valore economico;
- rilevata la presenza di una utilità finanziaria presso Amundi Investment Solutions, fondo pensione aperto "SecondaPensione", il cui accumulo al 15/11/2024 ammonta ad € 9.653,32 e la cui riscattabilità –in tutto o in parte– è disciplinata da norme di legge primarie e secondarie, da regolamentazione COVIP e dal regolamento del fondo stesso;
- osservato che l'istante, al netto delle spese necessarie al mantenimento proprio e del nucleo familiare, si dichiara disponibile a destinare al soddisfacimento dei creditori una cifra mensile prudentemente indicata in € 200,00 x mesi 36 = € 7.200 fatte salve altre utilità che dovessero *medio tempore* sopravvenire e comunque nel rispetto delle prerogative del giudice stabilite ex art. 268., co. 4, lett. c), CCII;
- ritenuto che il ricorrente si trovi in situazione di sovra-indebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. c), CCII;
- verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, possa essere nominato quale Liquidatore l'avv. Cecilia Ruggeri, iscritta dal 31/03/2023 fra i soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di



controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti di cui all'art. 356 CCII;

- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
- rilevato che la valutazione circa le spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente, ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCI è rimessa al giudice delegato in ossequio al dettato normativo, e di concerto con il liquidatore, il quale è onerato al più sollecito deposito di apposita relazione informativa, stabilendo sin da ora che, sino alla predetta determinazione, l'importo destinato al soddisfacimento delle esigenze di vita del debitore sia quantificato nella misura esposta in ricorso dal debitore, con accantonamento del residuo in favore dei creditori;

**P.Q.M.**

visto l'art. 270 CCII,

**DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

dei beni di ALLENA DAVIDE, nato a Torino il 5 gennaio 1971, C.F. LLNDVD71A05L219R, residente alla via A. Vivaldi n. 24 di Volpiano (TO)

**NOMINA**

Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti.

**NOMINA**

Liquidatore l'Avv. Cecilia Ruggeri.

**ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

**ORDINA**

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.



#### AVVERTE

- che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza l'istante è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunciare alla loro acquisizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
- che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'istante compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII.
- ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore.

#### DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

#### DISPONE ALTRESÌ

che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC

#### AUTORIZZA

il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.

#### DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore

Così deciso nella Camera di consiglio 27.01.2025.

Il Presidente  
(Dott.ssa Stefania Frojo)



Il Giudice rel.  
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)

